

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

**Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del
Comune di Venezia**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18/11/2021

Indice generale

Titolo I - Disposizioni generali.....	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 – Finalità dei mercati.....	3
Titolo II - Svolgimento dei mercati istituiti o autorizzati su area pubblica.....	4
Art. 4 - Assegnazione delle aree di mercato su area pubblica.....	4
Art. 5 – Gestione dei mercati istituiti o autorizzati su area pubblica.....	5
Art. 6 – Concessione per l’occupazione di suolo pubblico per i mercati istituiti dal Comune di Venezia.....	6
Art. 7 – Autorizzazione allo svolgimento del mercato e concessione per l’occupazione di suolo pubblico per i mercati autorizzati dal Comune di Venezia.....	6
Art. 8 – Obblighi del gestore del mercato di mercato.....	6
Art. 9 – Soggetti ammessi alla vendita.....	8
Art. 10 – Obblighi degli operatori agricoli ammessi al mercato.....	8
Art. 11 – Prodotti in vendita.....	9
Art. 12– Norme igienico-sanitarie.....	9
Art. 13 - Vendita a mezzo di autoveicoli nei mercati agricoli.....	10
Art. 14 - Tracciabilità e prezzi di vendita.....	10
Art. 15 – Disciplina amministrativa e controlli.....	10
Art. 16 - Sanzioni.....	11
Art. 17 – Diffida, sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione e della concessione.....	11
Art. 18 – Garanzie.....	11
Titolo III - Svolgimento dei mercati su aree private.....	11
Art. 19 - Svolgimento dei mercati dedicati alla vendita diretta su area privata.....	11

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, riservati agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., ai sensi del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, dell'art. 1 comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del successivo Decreto di attuazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, nonché della Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il presente Regolamento abroga quanto normato dal Capo V del Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 gennaio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende

- per "mercato agricolo di vendita diretta", il mercato costituito da sei o più imprenditori agricoli su area pubblica, su area privata ad uso pubblico, o su aree di proprietà privata;
- per "mercato istituito", il mercato per la vendita diretta su area pubblica istituito dal Comune di Venezia con deliberazione del Consiglio comunale;
- per "mercato autorizzato", il mercato per la vendita diretta su area pubblica o su area privata autorizzato dal Comune di Venezia su istanza dei soggetti interessati. L'autorizzazione ha una durata pari a dodici mesi;
- per "operatori agricoli ammessi al mercato", gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.;
- per "gestore del mercato", la persona fisica o l'ente che gestisce il mercato il quale, nei mercati istituiti o autorizzati su aree pubbliche, è altresì assegnatario dell'area mercatale.
- per "disciplinare di mercato", la convenzione stipulata tra gestore del mercato e Comune di Venezia per la gestione del mercato agricolo di vendita diretta.

Art. 3 – Finalità dei mercati

1. Il Comune di Venezia, attraverso l'istituzione e l'autorizzazione dei mercati dedicati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, intende:

- promuovere e valorizzare la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi;
- favorire le occasioni di contatto diretto tra produttori e consumatori incentivando, in tal modo, la conoscenza della cultura rurale e le peculiarità degli ambiti agrari del territorio e delle province limitrofe;
- evidenziare origine e tracciabilità del prodotto garantendo qualità e freschezza dello stesso;
- garantire trasparenza nei prezzi e favorire lo sviluppo delle realtà economiche e imprenditoriali locali grazie ad una filiera più corta;
- incentivare la sostenibilità ecologica delle produzioni favorendo il consumo di prodotti a "chilometro zero". Il Comune di Venezia, inoltre, con l'istituzione e l'autorizzazione dei mercati agricoli, intende promuovere e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:
 - **"prodotti di qualità"**, i prodotti di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b), e d) della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
 - **"prodotti tradizionali"**, i prodotti di cui all'art. 8 del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449";
 - **"prodotti stagionali"**, i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
 - **"prodotti di comprovata sostenibilità ambientale"**, i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato, comprovata da apposita autocertificazione.

Titolo II - Svolgimento dei mercati istituiti o autorizzati su area pubblica

Art. 4 - Assegnazione delle aree di mercato su area pubblica

1. Per i mercati istituiti, l'assegnazione delle aree di mercato su area pubblica, così come individuate con Deliberazione del Consiglio Comunale, avviene attraverso lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica cui partecipano le imprese e le associazioni di produttori agricoli e di categoria, le cooperative di produttori agricoli e i loro consorzi, le imprese sociali agricole.

2. L'istituzione di un mercato agricolo di vendita diretta è preceduta da una fase sperimentale di almeno due anni.

3. Per i mercati autorizzati, l'assegnazione delle aree di mercato su area pubblica, non istituite dal Comune di Venezia, avviene, previa presentazione della domanda di autorizzazione, attraverso lo svolgimento di una procedura pubblica comparativa cui partecipano le imprese e le associazioni di produttori agricoli e di categoria, le cooperative di produttori agricoli e i loro consorzi, le imprese sociali agricole.

4. Le procedure di cui ai commi precedenti hanno a riferimento il progetto di mercato, valutato secondo i seguenti criteri minimi:

a) proposta di disciplinare di mercato, che dovrà specificare:

- l'ambito territoriale di provenienza dei produttori agricoli ammessi alla vendita;
- un numero minimo garantito di operatori agricoli ammessi al mercato, la varietà, la tipicità e i requisiti delle aziende che potranno operare nel mercato;
- La planimetria dei posteggi e le loro dimensioni. Le dimensioni dei posteggi devono essere tra loro il più possibile omogenee, con moduli (3x3) (4x3) (6x3) ed eventuale spazio per automarket in base all'ampiezza degli stessi;
- le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
- le modalità di verifica da parte del gestore del mercato del rispetto del disciplinare di mercato e l'individuazione specifica delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento degli obblighi sussistenti in capo agli operatori agricoli ammessi al mercato che lo stesso gestore del mercato applicherà;
- l'indicazione della provenienza e la tracciabilità dei prodotti agricoli posti in vendita, la trasparenza delle modalità di vendita;
- l'uniformità e la qualità della struttura dei gazebo di vendita, nel rispetto dei colori e dei loghi delle associazioni presenti;
- le modalità per assicurare il rispetto delle disposizioni afferenti alla pulizia e al decoro del mercato;
- le modalità con cui sarà assicurato il rispetto delle norme relative alla sicurezza dell'area e sul lavoro;
- l'indicazione di una persona fisica, referente di mercato, responsabile dei rapporti con l'amministrazione pubblica;
- eventuali forme di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali;

b) forme di promozione, anche culturali e artistiche, dei territori agricoli di riferimento;

c) esperienze pregresse nella conduzione, organizzazione e svolgimento della propria attività presso mercati agricoli di analoga tipologia.

Art. 5 – Gestione dei mercati istituiti o autorizzati su area pubblica

1. La gestione dei mercati istituiti o autorizzati dal Comune di Venezia su area pubblica è affidata all'aggiudicatario individuato ai sensi dell'art. 4 il quale assume il ruolo di gestore del mercato nonché di concessionario dell'area ai sensi degli artt. 6 e 7.

2. La gestione del mercato è regolata da apposito disciplinare di mercato stipulato tra gestore del mercato e Comune di Venezia.

3. Il gestore del mercato agisce nei confronti dell'Amministrazione in nome e per conto degli operatori agricoli ammessi al mercato che gli conferiscono, ciascuno, specifica delega che sarà trasmessa al Comune.

Art. 6 – Concessione per l'occupazione di suolo pubblico per i mercati istituiti dal Comune di Venezia

1. Lo svolgimento del mercato istituito dal Comune è subordinato al rilascio, da parte dell'Ente, di apposita concessione per l'occupazione di suolo pubblico all'aggiudicatario di cui all'art. 4 e alla presentazione da parte di ciascun operatore della comunicazione di cui all'art. 4 comma 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 all'autorità competente.

2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per i mercati istituiti, ha durata pari a cinque anni.

Art. 7 – Autorizzazione allo svolgimento del mercato e concessione per l'occupazione di suolo pubblico per i mercati autorizzati dal Comune di Venezia

1. Lo svolgimento del mercato autorizzato dal Comune è subordinato al rilascio, da parte dell'Ente, di apposita autorizzazione e di una concessione per l'occupazione di suolo pubblico all'aggiudicatario di cui all'art. 4 nonché alla presentazione da parte di ciascun operatore della comunicazione di cui all'art. 4 comma 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 all'Autorità competente.

2. L'autorizzazione e la concessione hanno durata pari a 12 mesi.

Art. 8 – Obblighi del gestore del mercato di mercato

1. Il gestore del mercato è responsabile dell'organizzazione e della vigilanza sullo svolgimento del mercato e assicura ai produttori agricoli che ne facciano domanda la possibilità di svolgere l'attività di vendita nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. Il gestore del mercato, quale soggetto responsabile dell'organizzazione del mercato, ha l'obbligo di:

- comunicare al Comune – con cadenza annuale e, comunque, ad ogni variazione - i soggetti ammessi a partecipare al mercato;
- informare adeguatamente gli operatori agricoli ammessi al mercato della sussistenza degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4 comma 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e di cui all'art. 9 comma 3 del presente Regolamento.
- fornire agli operatori agricoli ammessi al mercato copia dell'autorizzazione e della concessione e del disciplinare di mercato;
- predisporre i calendari di presenza;
- curare la disposizione dei posteggi in conformità alle prescrizioni previste dall'autorizzazione e dalla concessione e dal disciplinare di mercato;

- accertarsi nel corso della giornata del corretto all'allestimento e allo smantellamento delle strutture di vendita negli orari stabiliti dall'autorizzazione e dalla concessione e dal disciplinare di mercato;
- provvedere agli oneri derivanti dall'approvvigionamento di luce e acqua e dalla raccolta dei rifiuti per conto degli operatori agricoli ammessi;
- verificare che gli operatori agricoli ammessi al mercato abbiano le registrazioni sanitarie presso l'ULSS;
- corrispondere al Comune il canone unico patrimoniale, comprensivo del servizio di asporto dei rifiuti;
- porsi come soggetto di riferimento nei confronti dei consumatori e delle autorità preposte al controllo;
- provvedere alla segnalazione e all'eventuale ripristino di danni arrecati alle aree di mercato.

3. Al gestore del mercato compete inoltre:

- la verifica che gli operatori agricoli ammessi al mercato siano imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura comprese le cooperative agricole e i loro consorzi nonché i coltivatori diretti iscritti al registro imprese in quanto piccoli imprenditori;
- la verifica che gli operatori agricoli ammessi al mercato siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
- la verifica che gli operatori agricoli ammessi al mercato abbiano sede legale nel territorio della Città metropolitana di Venezia o in località situate entro un raggio di 100 km dal Comune di Venezia (calcolato in linea d'aria da P. le Roma);
- l'assegnazione dei posteggi agli operatori agricoli ammessi al mercato secondo i seguenti criteri di preferenza applicati, nell'ordine:
 - a) l'azienda ha partecipato alla sperimentazione;
 - b) l'ubicazione della sede dell'azienda agricola è all'interno del Comune di Venezia;
 - c) l'ubicazione della sede dell'azienda è all'interno del territorio della Città metropolitana di Venezia;
 - d) l'azienda è in possesso della certificazione di azienda agricola biologica;
 - e) l'azienda pone in vendita prodotti biologici certificati;
 - f) l'azienda pone in vendita prodotti meno rappresentati nel mercato;
- la definizione della graduatoria finale sulla base dei predetti criteri, dandone comunicazione agli interessati.

4. Il gestore del mercato, sulla base dei criteri di cui al comma 3, potrà alternare la presenza dei singoli operatori agricoli ammessi al mercato tenendo conto della stagionalità dei prodotti.

5. Il gestore del mercato si impegna a garantire parità di condizioni a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal comma che precede, con divieto di attuare disparità di trattamento e di attribuire punteggi aggiuntivi a favore degli operatori agricoli appartenenti a un'associazione di categoria.

6. Il gestore del mercato, quale soggetto responsabile del corretto svolgimento del mercato, ha il compito di:

- Garantire il rispetto del disciplinare di mercato da parte degli operatori agricoli ammessi;
- assicurarsi che l'esposizione dei prezzi di vendita al pubblico sia chiara e ben leggibile;
- Assicurare il corretto svolgimento di eventuali attività collaterali, di comunicazione e di promozione;
- Assicurare il mantenimento dell'ordine e della pulizia dell'area di mercato;
- Favorire l'attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nell'area di mercato.

Art. 9 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi a partecipare ai mercati agricoli di vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, nonché i coltivatori diretti iscritti al Registro imprese in quanto piccoli imprenditori.

2. Gli operatori agricoli ammessi al mercato di cui al comma che precede devono avere sede legale nel territorio della Città metropolitana di Venezia o in località situate entro un raggio di 100 km dal Comune di Venezia (calcolato in linea d'aria da P. le Roma).

3. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, gli operatori agricoli ammessi al mercato di cui al presente articolo, per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, presentano una comunicazione indirizzata al Comune in cui si intende esercitare la vendita.

4. Il Comune effettua i controlli previsti dalla normativa sulle comunicazioni presentate dagli operatori agricoli ammessi al mercato.

Art. 10 – Obblighi degli operatori agricoli ammessi al mercato

1. Gli operatori agricoli ammessi al mercato sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, del disciplinare di mercato, dell'autorizzazione e della concessione, come richiamate dal contratto stipulato con il gestore del mercato.

2. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio di vendita.

3. Gli operatori agricoli ammessi al mercato versano, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dell'area di mercato, un importo non superiore alla quota parte del canone unico, eventualmente maggiorato delle spese sostenute e rendicontate dal gestore del mercato impiegate per la gestione, in proporzione all'area occupata da ciascun operatore agricolo.

4. Rientrano tra gli obblighi degli operatori agricoli ammessi al mercato il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15.

5. Gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita all'intero dell'area di mercato, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art. 11 – Prodotti in vendita

1. Nei mercati di cui al presente regolamento, al fine di favorire le occasioni di contatto tra produttori e consumatori e al fine di garantire trasparenza nei prezzi grazie a una filiera più corta, gli operatori agricoli ammessi al mercato potranno porre in vendita esclusivamente prodotti agroalimentari freschi o ottenuti a seguito di trasformazione dei medesimi e prodotti florovivaistici. I succitati prodotti devono provenire dall'azienda agricola dell'operatore ammesso al mercato in misura minima del settanta per cento. Il restante trenta per cento potrà provenire da aziende agricole del territorio della Regione Veneto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere posti in vendita:

- Prodotti ortofrutticoli
- Funghi
- Vino, aceto e olio
- Latte e derivati
- Marmellate e miele
- Carne, salumi ed insaccati e uova
- Fiori e piante
- Cereali, farine e prodotti da forno.

2. L'operatore, nel rispetto della normativa di settore e della tracciabilità del prodotto ai sensi di quanto previsto del Regolamento (CE) n. 178/2002, deve contrassegnare i prodotti con cartelli ben visibili in base alla tipologia di prodotto esposto, riportando la denominazione del produttore, il luogo d'origine del prodotto e la data di raccolta.

3. Presso i mercati agricoli di vendita diretta possono altresì svolgersi – quali attività complementari – attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Art. 12– Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, i regolamenti della Comunità Europea n. 852, 853, 854, 882 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti disposizioni normative e regolamentari di livello regionale e comunale.

2. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività del rispetto delle suddette norme igienico-sanitarie ed è tenuto a lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

3. I gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- avere una tipologia unitaria sotto il profilo estetico con dimensioni e struttura e materiali omogenei;
- avere strutture che assicurino la conformità igienico sanitaria in relazione ai prodotti posti in vendita;
- essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita;
- avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

4. Gli operatori agricoli ammessi al mercato sono tenuti ad adottare modalità operative tese a ridurre il peso ed il volume degli imballaggi e ad utilizzare il più possibile materiale a basso impatto ambientale e/o riciclabile.

Art. 13 - Vendita a mezzo di autoveicoli nei mercati agricoli

1. Salvo quanto disposto dalle norme specifiche, presso i mercati agricoli è consentita la vendita a mezzo di autoveicoli appositamente attrezzati, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative sanitarie e abbiano dimensioni non eccedenti le misure del posteggio.

2. Ferma restando ogni diversa indicazione contenuta nelle schede e planimetrie di mercato e fatte salve le specifiche aree precluse all'utilizzo e al mantenimento del mezzo, presso ciascun posteggio adibito alla vendita è altresì consentita la presenza di veicoli utilizzati per l'attività commerciale, purché gli stessi non abbiano dimensioni eccedenti le misure del posteggio assegnato.

Art. 14 - Tracciabilità e prezzi di vendita

1. I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'utilizzo di cartello o altre modalità idonee allo scopo.

2. L'etichettatura o i cartellini di vendita dei prodotti devono garantire la tracciabilità degli stessi, fornendo al consumatore informazioni sull'origine dei prodotti e sul luogo di produzione.

Art. 15 – Disciplina amministrativa e controlli

1. Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo da parte del Comune di Venezia.

2. Ciascun operatore agricolo ammesso al mercato, il gestore del mercato e i singoli consumatori possono rivolgersi agli Uffici dell'amministrazione comunale su questioni rilevanti, inerenti alla fruibilità delle attività ivi svolte nonché per proporre reclami o segnalazioni.

Art. 16 - Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte del gestore del mercato e dei singoli operatori agricoli ammessi al mercato si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17 – Diffida, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione

1. La violazione, da parte del gestore del mercato, degli obblighi di cui all'art. 8 del presente regolamento, delle disposizioni del disciplinare, nonché dell'autorizzazione e della concessione comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- diffida;
- sospensione dell'autorizzazione e della concessione, nel caso di violazione grave o ripetuta nel corso dell'anno;
- decadenza dall'autorizzazione e dalla concessione, nel caso di violazioni plurime o di gravità tale da poter compromettere il presidio degli interessi pubblici di cui alla concessione o autorizzazione.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16, qualora gli operatori agricoli ammessi al mercato non ottemperino agli obblighi previsti dal presente regolamento, dal disciplinare di mercato, nonché dall'autorizzazione e concessione, necessariamente richiamati dal contratto stipulato con il gestore del mercato, quest'ultimo è tenuto ad applicare le sanzioni di natura privatistica indicate nel disciplinare e/o nel contratto.

3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare l'autorizzazione e concessione ex art. 21 quinquies Legge 241/1990.

Art. 18 – Garanzie

1. In ragione del particolare pregio di talune aree di mercato potrà essere richiesto, in sede di rilascio dell'autorizzazione e della concessione, la costituzione di deposito cauzionale o di fideiussione per l'intera copertura dell'arco temporale dell'autorizzazione e della concessione medesime.

Titolo III - Svolgimento dei mercati su aree private

Art. 19 - Svolgimento dei mercati dedicati alla vendita diretta su area privata

1. Il mercato di vendita diretta può essere esercitato anche su aree di proprietà privata.

2. La vendita diretta, esercitata su area privata è soggetta all'attività di controllo del Comune di Venezia e alle disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.

3. Il gestore del mercato, quale soggetto che ha la disponibilità dell'area, individuato tra le imprese e le associazioni di produttori agricoli e di categoria, le cooperative di produttori agricoli e i loro consorzi, le imprese sociali agricole, comunica al Comune di Venezia l'intenzione di effettuare il mercato agricolo sulla base di un progetto di mercato che comprenda i seguenti elementi:

a) proposta di disciplinare di mercato, che dovrà specificare:

- l'ambito territoriale di provenienza dei produttori agricoli ammessi alla vendita;
- il numero degli operatori agricoli ammessi al mercato, la varietà, la tipicità e i requisiti delle aziende che potranno operare nel mercato;
- la planimetria dei posteggi e le loro dimensioni;
- le modalità di verifica del rispetto del disciplinare di mercato e l'individuazione specifica delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento degli obblighi sussistenti in capo agli operatori agricoli ammessi al mercato;
- l'indicazione della provenienza e la tracciabilità dei prodotti agricoli posti in vendita, la trasparenza delle modalità di vendita;
- l'uniformità e la qualità della struttura dei gazebo di vendita;

b) una planimetria con indicazione della disposizione del mercato, al fine di consentire al Comune di Venezia di verificare l'impatto viabilistico e sociale del mercato;

c) la documentazione probante la disponibilità giuridica dell'area;

d) specifica delega degli operatori agricoli ammessi al mercato sull'area privata individuata.

4. gli imprenditori agricoli ammessi al mercato effettuano la comunicazione di cui all'art. 9 comma 3 del presente Regolamento.